



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 333 del 5/04/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

143) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTE MARIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CERESI MASSIMO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 LND DEL 1/02/2024 (Gara: SORATTE – MONTE MARIO del 28/01/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 246 del 01/02/2024 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara SORATTE – MONTE MARIO del 28/01/2024 – Campionato Prima Categoria, irrogava le seguenti sanzioni:

Ammenda di euro 250,00 alla Società Monte Mario, perchè “[.] *al termine della gara propri tesserati non identificati avvicinavano e accerchiavano l'arbitro rivolgendogli espressioni offensive con atteggiamento minaccioso.* [.]”;

Squalifica per cinque gare effettive all'allenatore Ceresi Massimo (Monte Mario) “[.] *Per proteste nei confronti dell'arbitro. Reiterava tale comportamento al termine della gara avvicinandolo rientrando sul terreno di gioco, rivolgendo all'arbitro espressioni offensive.* (art.36 comma 1 lett. a) del CGS) [.]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la Monte Mario chiedeva la riforma della decisione del Giudice di prime cure con irrogazione delle sanzioni in senso meno afflittivo, ritenute dalla reclamante eccessivamente gravose rispetto ai fatti realmente accaduti in occasione della gara.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante evidenziava, innanzitutto, che l'allenatore Ceresi era stato espulso al 50' del 2t; questi, pertanto, non avrebbe materialmente potuto uscire per tempo dal campo prima del fischio finale, occorso pochi istanti dopo l'espulsione. Quanto alle

proteste, la reclamante evidenziava come le stesse fossero state si vibrare e sentite, non già offensive, mentre, per quanto riguarda il comportamento dei propri tesserati, ad avviso della Monte Mario sarebbe stato corretto, contrariamente a quanto riportato dall'arbitro nel referto di gara.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 21 febbraio 2024, svoltasi da remoto, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Per la reclamante erano presenti i Sigg.ri Massimo Ceresi e Claudio Ceresi, i quali si riportavano all'atto di reclamo, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni ivi rassegnate ed in particolare precisando che l'allenatore non sarebbe propriamente "rientrato" in campo dopo l'espulsione, in quanto lo stesso, invero, non ne sarebbe di fatto neanche uscito, né avrebbe potuto, atteso che pochi istanti dopo l'espulsione (avvenuta al 50' del 2t), il direttore di gara aveva decretato la fine della partita.

Ad avviso della Corte Sportiva Di Appello Territoriale, il reclamo è meritevole di parziale accoglimento, nei termini appresso indicati.

Dal referto arbitrale, invero, le condotte ascritte all'allenatore risultano tutte concentrate al termine della competizione, allorché al 50' del 2t lo stesso veniva espulso per proteste.

Di talchè, non essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra le stesse all'interno di una dinamica unitaria, non è possibile cogliere la contestata reiterazione.

Il referto arbitrale, inoltre, nel riferire le offese ricevute dai calciatori da questi proferite nel medesimo contesto generale di fine partita e a cui avrebbe preso parte anche l'allenatore, non chiarisce, tuttavia, quali frasi irrispettose abbia pronunciato l'allenatore e quali i calciatori, peraltro non identificati.

Siffatta circostanza, ad avviso del Collegio rileva quale attenuante da computarsi nel calcolo della irroganda sanzione nei riguardi dell'allenatore, tenuto, peraltro, conto che per il comportamento dei propri tesserati la società è passibile di sanzione, ancorché ad avviso di Questa Corte l'entità dell'ammenda comminata dal Giudice di prime cure risulti eccessivamente afflittiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti contestati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, entrambe le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure, sotto il mero profilo della dosimetria della sanzione, non risultano congrue alle previsioni del CGS e, per l'effetto, devono essere riformate in senso meno afflittivo, come da dispositivo.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00 e la squalifica a carico dell'allenatore Ceresi Massimo a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

**153) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA, AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MONTELLA ANTONIO
PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO
CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024
(Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – LODIGIANI CALCIO 1972 del 4/02/2024 –
Campionato Eccellenza)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Con rituale reclamo, trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Centro Sportivo Primavera ha impugnato la squalifica per sei giornate di gara a carico del proprio allenatore Montella Antonio, sostenendo che lo stesso non ha pronunciato alcuna frase scurrile, minacciosa, senza usare linguaggio volgare o rivolgere insulti che abbiano potuto offendere la rispettabilità dell'arbitro.

Faceva altresì presente che neanche il Commissario di campo presente in occasione della gara non aveva rilevato le offese eccessive invece imputate al Montella da parte dell'arbitro.

Chiedeva, dunque, alla luce di tutto ciò, una sostanziale riduzione delle giornate di squalifica inflitte all'allenatore Montella Antonio.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante.

Deve altresì precisarsi che l'art. 36 CGS è stato oggetto di riforma con la novella del 20 aprile 2023, che ha comportato l'aumento di tutte le sanzioni minime ivi indicate, che risultano, pertanto, raddoppiate rispetto al dettato normativo previgente.

Pertanto, letto quanto riportato nel referto di gara, risulta più che corretta la quantificazione della sanzione comminata al Montella dal Giudice di primo grado, non riscontrando altresì elementi utili ad una eventuale riduzione della stessa, in quanto lo stesso, dopo essere stato espulso per aver rivolto espressioni offensive all'arbitro, reiterava in tale comportamento sia da fuori il recinto di gioco con la gara ancora in corso, che al termine della stessa, avvicinando nuovamente l'arbitro nella zona degli spogliatoi.

Il Giudice sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

162) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LABICO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BARTALINI MASSIMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: LABICO CALCIO – RVM PALESTRINA del 11/02/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con delibera pubblicata il 15/02/2024 sul C.U. n. 266 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **LABICO CALCIO – RVM PALESTRINA del 11/02/2024 – Campionato Prima Categoria**), irrogava la seguente sanzione:

Squalifica Per Quattro Gare Effettive al calciatore BARTALINI MASSIMILIANO,

“[...] Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose. Tentava altresì di venire a contatto con il direttore di gara non riuscendoci perchè bloccato dai propri compagni. (art.36 comma 1 lett. a) del CGS) [...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la società deduceva che il calciatore BARTALINI non avrebbe affatto proferito espressioni offensive e minacciose nei riguardi dell'arbitro, essendosi lo stesso limitato a chiedere al direttore di gara mere spiegazioni circa un presunto ritardo nel sospendere la partita a seguito dell'infortunio di un giocatore. Per tali ragioni la reclamante chiedeva l'annullamento della sanzione irrogata al giocatore. La reclamante non presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 7 marzo 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Nel referto arbitrale, che come noto ai sensi dell'art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata, la condotta del calciatore è ben descritta, nei termini che seguono: *“[...] espulso per linguaggio ingiurioso dopo una decisione di calcio di rigore (non realizzato) in favore della società RVM Palestrina, si rivolgeva a me dicendomi: ' io ho 48 anni, io adesso ti meno'. Ripeteva la stessa frase per tre volte, poi continuava urlando: ' se ti prendo ti faccio proprio male, ti faccio rovinare la giornata'. Mentre proferiva queste espressioni cercava altresì di venire a contatto fisico con me, senza riuscirci dal momento che veniva bloccato da tre compagni di squadra e fatto uscire dopo circa due minuti [...]”.*

Tale condotta senz'altro integra la fattispecie di cui all'art. art. 36 c. 2 lett. a del CGS, che a seguito della novella intervenuta nell'aprile 2023, prevede la sanzione minima della squalifica per 4 gare o a tempo determinato dei calciatori e dei tecnici, in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la qualificazione giuridica operata dal Giudice di prime cure e la sanzione da questi irrogata al calciatore BARTALINI Massimiliano è congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

168) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CURA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PARRINO RICCARDO FINO AL 19/04/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE D'ANDREA DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024

(Gara: CURA CALCIO – PIANOSCARANO 1949 del 10/02/2024 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con delibera pubblicata sul C.U. n. **266** del **15/02/2024** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **CURA CALCIO – PIANOSCARANO 1949 del 10/02/2024 – Campionato Regionale Under 18**, irrogava le seguenti sanzioni:

- 1) squalifica per quattro gare effettive all'allenatore Sig. D' ANDREA DANIELE "Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e irrispettose (art. 36 c. 2 lett. a del CGS)";
- 2) squalifica fino al 19/04/2024 all'assistente arbitro Sig. PARRINO RICCARDO, "Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e irrispettose (art. 36 c. 2 lett. a del CGS)";

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato preceduto da tempestivo preannuncio, la società deduceva che nel corso della competizione in parola, a seguito di una decisione arbitrale relativa ad un fallo attribuito ad un calciatore del Cura Calcio e che ad avviso di questi, invece, non sussisteva, l'allenatore D'Andrea Daniele si sarebbe rivolto al proprio giocatore e non già all'arbitro, confermando la valutazione da questo espressa. In quel frangente, secondo la ricostruzione prospettata dal Cura Calcio, per un presunto equivoco, l'arbitro si sarebbe avvicinato alla panchina ed estratto il cartellino rosso nei confronti dell'allenatore. Sarebbe, poi, intervenuto il dirigente Sig. Parrino per chiarire all'arbitro l'asserito fraintendimento. L'arbitro, tuttavia, lo avrebbe allontanato all'istante dal terreno di gioco. Per tali ragioni la reclamante concludeva chiedendo la riduzione delle sanzioni irrogate al Sig. D' ANDREA DANIELE e al Sig. PARRINO RICCARDO.

All'udienza del giorno 8 marzo 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Preliminarmente, la Corte rileva la inammissibilità del reclamo in relazione alla posizione dell'allenatore D' ANDREA DANIELE, posto che ai sensi dell'art. 137 c.3 lett. b) CGS, non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i provvedimenti disciplinari che prevedono l'inibizione per dirigenti o la squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, a cui, per orientamento costante di Questa Corte, la squalifica per 4 gare effettive è equiparabile.

Passando alla valutazione della posizione del dirigente Sig. Parrino Riccardo, le argomentazioni della reclamante sono prive di pregio e non meritevoli di accoglimento. La ricostruzione dei fatti resa dalla reclamante, invero, non trova riscontro nel referto arbitrale, che come noto ai sensi dell'art. 61 CGS è fonte di prova privilegiata. Al contrario, in esso l'arbitro descrive chiaramente la condotta del dirigente che "[...] *entrava sul terreno di gioco per offendermi con frasi quali: 'vaffanculo coglione' e simili [...]*". Tale condotta senz'altro ingiuriosa, integra la fattispecie di cui all'art. art. 36 c. 2 lett. a del CGS, che a seguito della novella intervenuta nell'aprile 2023, prevede la sanzione minima della squalifica per 4 gare o a tempo determinato. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata al Sig. Parrino è congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore D'Andrea Daniele, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S., respingendo la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

172) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE VECCHIS DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.276 LND DEL 21/02/2024

(Gara: GAETA – LODIGIANI CALCIO 1972 del 18/02/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con delibera pubblicata il 21/02/2024 sul C.U. n. **276** del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **GAETA – LODIGIANI CALCIO 1972 del 18/02/2024 – Campionato Eccellenza**) irrogava la seguente sanzione:

squalifica per quattro gare effettive al calciatore espulso De Vecchis Daniele, “ [...] Per aver rivolto espressioni offensive ad un assistente arbitrale. (RA e AA) (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la LODIGIANI CALCIO 1972 deduceva che il proprio calciatore nel corso della partita, in occasione di un'azione di gioco avrebbe meramente levato delle proteste, insieme ai suoi compagni senza, tuttavia, trascendere in offese.

La medesima si doleva, altresì, per l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata al proprio calciatore.

A tal proposito, la società invocava la corretta applicazione dell'art. 36 comma 1 lett. a) del CGS e chiedeva la riduzione della sanzione a 2 giornate, sottolineando come nella fattispecie in esame non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra calciatore e direttore di gara.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 7 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, risulta invero chiaramente che “[...] al 7PT De Vecchis Daniele, n. 23 doc. Lodigiani che occupava la panchina aggiuntiva, afferandosi i genitali con entrambe le mani, si rivolgeva a me dicendo: ‘ Ma che cazzo guardi? Per 25 euro che prendi che cazzo fai? Non avete neanche le palle per annullare un gol’ [...]”.

Orbene, siffatto comportamento indubbiamente ingiurioso ed irrispettoso, integra senz'altro la fattispecie di cui all'art. 36 comma 1 lett. a) del CGS, che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, a seguito della novella intervenuta nel mese di aprile 2023 (che ha previsto l'inasprimento delle sanzioni ivi indicate) prevede, attualmente, la sanzione minima di 4 (non più 2) gare o a tempo determinato, per i calciatori e tecnici in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la qualificazione giuridica resa dal Giudice di prime cure e la sanzione da Questi irrogata è congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

175) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BENOTTI RICCARDO FINO AL 14/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024

(Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – REAL AZZURRA del 11/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con delibera pubblicata il 15/02/2024 sul C.U. n. 135 SGS del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Aurelia Antica Aurelio – Real Azzurra del 11/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale, irrogava al Sig. Benotti Riccardo, allenatore della Aurelia Antica Aurelio, la seguente sanzione:

squalifica fino al 14/06/2024 perché “[..] *Al termine della gara avvicinava l'arbitro e nel rivolgergli una espressione ironica gli stringeva la mano molto forte, fino a procurargli dolore, fino a che il Direttore di gara gli chiedeva di lasciarlo, in quanto gli faceva male (art. 36 c. 1 lett. b del CGS).* [..]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la Aurelia Antica Aurelio impugnava la decisione del Giudice di prime cure chiedendo, in via principale l'annullamento, ed in via subordinata la riduzione della sanzione irrogata all'allenatore Benotti.

A fondamento delle proprie istanze la reclamante muoveva dalla descrizione della condotta ascritta all'allenatore Benotti, come riportata nel rapporto arbitrale, in cui si legge che: “[..] *il signore in questione con la scusa di salutarmi mi stringeva molto forte la mano fino a provocarmi del dolore, finchè gli ho chiesto se poteva lasciarmi la mano perché mi faceva male. Mentre mi stringeva la mano continuava ad avere atteggiamenti provocatori nei miei confronti riguardo la partita, dicendomi inoltre: ‘vai a dormire presto perché domani c'è scuola’ [..]”.*

La tesi difensiva della reclamante si basava sulla inidoneità di una *mera percezione personale* colta dal direttore di gara ad assurgere a fonte di prova privilegiata circa la intenzionalità dell'allenatore di porre in essere una condotta lesiva, nonché in merito alle caratteristiche oggettive – in termini di maggior o minore intensità - del gesto, atteso che la soglia del dolore è variabile da individuo ad individuo.

Ad avviso della reclamante, dunque, l'arbitro – il quale nella stagione sportiva precedente era tesserato con la Aurelia Antica Aurelio - avrebbe completamente frainteso e mal interpretato e le intenzioni e la condotta dell'allenatore, che si sarebbe limitata ad una semplice stretta di mano *vigorosa*.

Quanto alla espressione ironica ‘*vai a dormire presto perché domani c'è scuola*’, la reclamante, da un lato, negava che a pronunciarla fosse stato l'allenatore Benotti; dall'altro, deduceva come ad ogni buon conto la frase non sarebbe né offensiva né irrispettosa.

La reclamante si doleva, altresì, per l'eccessiva afflittività e sproporzione della sanzione irrogata (4 mesi di squalifica) rispetto ai fatti contestati chiedendo, inoltre, il riconoscimento e l'applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS ai fini del computo dell'eventuale sanzione da irrogarsi, in riforma della decisione impugnata.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 14 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Per la reclamante erano presenti il Sig. Benotti e il difensore di fiducia della società, Avvocato.

Romagnoli, i quali si riportavano all'atto di reclamo, ribadendo come non vi fosse alcuna volontà lesiva in capo all'allenatore e precisando, altresì, come la sanzione a questo irrogata fosse in ogni caso eccessivamente afflittiva rispetto al fatto contestato *ex se*. Quanto alla frase irriuardosa verso il direttore di gara, la stessa sarebbe stata pronunciata non già dall'allenatore, bensì da un calciatore che si trovava in prossimità dello stesso.

Questa Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e che, per l'effetto, meriti accoglimento, limitatamente al profilo della quantificazione della sanzione da irrogarsi.

Preliminarmente, giova premettere come il Collegio non condivida la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo quanto a quello dell'elemento soggettivo.

La vicenda, infatti, risulta chiaramente descritta dall'arbitro nel suo referto - che come noto costituisce fonte di prova privilegiata *ex art. 61 CGS* - e ove complessivamente analizzata nel contesto generale (che peraltro ha visto la Aurelia Antica Aurelio sconfitta per 1 a 3), non lascia margini a dubbi interpretativi e/o a relativismi tali da non ritenere attendibile la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara.

La circostanza per cui l'arbitro abbia espressamente richiesto che l'allenatore gli lasciasse la mano rappresentandogli il dolore che il gesto gli stava arrecando, invero, induce ragionevolmente a ritenere che la stretta di mano in discorso non solo fosse *eccessivamente vigorosa* tanto da arrecare dolore in termini oggettivi, bensì anche che la stessa si fosse *protratta per un tempo eccessivamente prolungato*, diversamente da quanto accade di norma, con ciò rilevando l'*anomalia* del gesto e l'*intenzionalità* del soggetto agente di porre in essere una condotta *irriuardosa* nei confronti del direttore di gara, ancorchè tale da non integrare gli estremi di una condotta violenta sanzionabile *ex art. 35 CGS*.

Anche la frase ironica *'vai a dormire presto perché domani c'è scuola'*, evidentemente basata sulla giovane età del direttore di gara e pronunciata al termine della partita (disputatasi, peraltro, al mattino presto) contestualmente al gesto della discussa stretta di mano, contribuisce a delineare il quadro generale all'interno del quale deve essere letto e valutato il comportamento posto in essere dall'allenatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, Questo Collegio condivide la qualificazione giuridica impressa dal Giudice di prime cure alla condotta dell'allenatore Benotti Riccardo - *ex art. 36 c. 1 lett. b del CGS*.

Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, invece, Questa Corte ritiene fondate le doglianze della reclamante laddove la stessa contesta la sproporzione e l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata all'allenatore Benotti, pari a 4 mesi di squalifica, rispetto ai fatti a questo ascritti.

Come noto, invero, a tenore dell'*art. 36 c. 1 lett. b del CGS*:

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

(...) b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Ciò posto, ancorchè riconosciuta la circostanza aggravante derivante dal ruolo di allenatore della squadra (che importa un comportamento ancor più irreprensibile e rispettoso di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato *cfr. Corte sport. App. n. 218/2020*) ricoperto dal Sig. Benotti, Questa Corte ritiene che l'aumento della suindicata sanzione minima debba, tuttavia, essere ridotto rispetto a quello computato dal Giudice di prime cure, che il Collegio ritiene non congruo, giacchè sproporzionato, in relazione ai fatti contestati.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Benotti Riccardo al 14/05/2024.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO

178) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GENS CANTALUPO 2.0 F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BIANCHI WALTER FINO AL 24/05/2024, A CARICO DEL DIRIGENTE MALIZIA ROBERTO FINO AL 26/04/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORINALDESI FEDERICO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.277 LND DEL 22/02/2024

(Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – PIAZZA TEVERE del 18/02/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con delibera pubblicata il 22/02/2024 sul C.U. n. 277 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – PIAZZA TEVERE del 18/02/2024 – Campionato Seconda Categoria - irrogava le seguenti sanzioni:

ammenda di Euro 200,00 alla società Gens Cantalupo 2.0 F.C.

“[...] Perché nel corso della gara persona non identificata, riconducibile alla società, in più occasioni rivolgeva all'arbitro espressioni ingiuriose. Al termine della gara entrava indebitamente nell'area degli spogliatoi.

Inoltre, sostenitori della società, durante la gara rivolgevano espressioni offensive e minacciose all'arbitro.

Al termine della gara stessa reiteravano tale comportamento, rivolgendo gli insulti anche all'osservatore arbitrale presente. Doveva essere richiesto l'intervento della Forza Pubblica che riportava la situazione alla normalità. [...]”;

inibizione a svolgere ogni attività fino al 24/5/2024 al Sig. Bianchi Walter (dirigente della Gens Cantalupo 2.0 F.C.), perché *“[...] Al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressioni offensive, che reiterava ripetutamente all'atto di ritirare i documenti della società nello spogliatoio arbitrale. (art.36 comma 2 lett. a) del CGS) [...]”;*

inibizione a svolgere ogni attività fino al 26/4/2024 al Sig. Malizia Roberto (dirigente della Gens Cantalupo 2.0 F.C.) *“[...] Perché a fine gara rivolgeva all'arbitro espressioni minacciose facendo l'atto di volerlo colpire con un pugno al volto. (art.36 comma 2 lett. a) del CGS) [...]”;*

squalifica per otto gare effettive al Sig. Corinaldesi Federico (calciatore della Gens Cantalupo 2.0 F.C.), *“[...] Perché avvicinava l'arbitro in modo gravemente minaccioso e gli rivolgeva espressioni offensive nel contempo trattenendolo per l'avambraccio. Alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva al direttore di gara un gesto irrisorio. Reiterava le offese al termine della gara (art. 36 c. 1 lett. b del CGS) [...]”.*

Avverso le sopra indicate decisioni la Gens Cantalupo 2.0 F.C. proponeva reclamo, preceduto dal relativo preannuncio, chiedendo la riforma delle sanzioni in senso meno afflittivo.

A sostegno della propria domanda la reclamante lamentava come la ricostruzione dei fatti riportata nell'impugnato CU risultasse eccessivamente accentuata ed enfaticizzata rispetto a quanto effettivamente accaduto in occasione della competizione in parola.

La gara, ad opinione della reclamante, sarebbe stata caratterizzata da tensione e proteste per lo più dovute ad alcune asseritamente discutibili decisioni del direttore di gara, ed ulteriormente esacerbata dalla richiesta di intervento - ad avviso della reclamante affatto necessario - delle Forze dell'Ordine da parte dell'Osservatore arbitrale.

Tutto sarebbe accaduto senza, tuttavia, trascendere ad un livello di gravità tale da meritare la severità delle sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure.

La società produceva, tra l'altro, la sua richiesta di copia del verbale di intervento delle Forze dell'Ordine, nonché una dichiarazione del Sindaco di Cantalupo in Sabina nella quale lo stesso, che aveva assistito alla partita, forniva una ricostruzione dei fatti sostanzialmente coerente e in linea con quella resa dalla reclamante.

La reclamante non presentava istanza di audizione.

Il giorno 14 marzo 2024 si riuniva con modalità a distanza la Corte Sportiva d'Appello Territoriale la quale esaminava il reclamo in epigrafe.

Ad avviso del Collegio il reclamo è parzialmente meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti appresso indicati.

Preme, anzitutto, analizzare il narrato emergente dagli atti ufficiali di gara (terminata con il risultato di 1 a 2 per il Piazza Tevere), nella fattispecie: il referto arbitrale e il supplemento di rapporto, nonché il supplemento di rapporto dell'Organo tecnico Aia.

Tali documenti, infatti, come noto hanno valore di prova fidefacente circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 CGS).

Orbene, dal referto arbitrale emerge, innanzitutto, quanto segue.

Quanto al calciatore Corinaldesi: lo stesso al 45' del 2t a seguito dell'espulsione di un suo compagno di squadra protestava rivolgendosi all'arbitro con reiterati insulti ("*ma cosa cazzo ti dice il cervello (...) sei un coglione (...) stai facendo il protagonista quando sei un coglione*") e trattenendogli l'avambraccio, senza arrecargli danno.

Al riguardo, osserva il decidente come la sopra descritta condotta integri la fattispecie di cui all'art. 36 c.1 lett. b) CGS che prevede la sanzione minima di 8 giornate o a tempo determinato i calciatori e i tecnici che assumano condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

La decisione del Giudice di prime cure con riferimento alla suddetta posizione, pertanto, ad avviso di Questa Corte risulta corretta, sia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sia con riferimento alla sanzione irrogata (squalifica di 8 gare) al calciatore.

Quanto al dirigente Malizia: lo stesso risultava espulso perché al termine della partita ad una distanza piuttosto ravvicinata (meno di un metro) dall'arbitro, platealmente alzava la sua mano nel gesto di simulare un pugno nei suoi confronti, arrestando la mano a circa 10 cm dal suo mento, e proferendo la seguente frase: "*io ti ammazzerei*".

Tale condotta, ad avviso di Questa Corte, è stata correttamente inquadrata dal Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del CGS che per i dirigenti prevede la sanzione minima dell'inibizione per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Anche con riferimento a detta posizione, pertanto, decisione e sanzione irrogata risultano conformi alle disposizioni del CGS.

Quanto al dirigente Bianchi: dal referto arbitrale lo stesso risultava espulso a fine gara per aver proferito insulti e minacce all'arbitro [*"sei un bastardo (...) sei stato veramente un coglione (...), non meriti rispetto (...) sei un senzapalle (...) era meglio che non venivi oggi a rompere qua (...)"*]. Lo stesso osservatore arbitrale, peraltro, nel suo supplemento di rapporto riferiva del comportamento del dirigente il quale, in detto frangente, unitamente ad altri dirigenti esprimeva la propria contrarietà verso lo stesso e verso l'arbitro con minacce e offese.

A tal proposito, osserva il Decidente come la qualificazione giuridica del fatto operata dal Giudice di prime cure risulti corretta, integrando senz'altro il comportamento del dirigente *una condotta irrispettosa* nei confronti dell'arbitro ex art. 36 comma 2 lett. a) del CGS, che come visto poc'anzi, prevede la sanzione minima dell'inibizione per 2 mesi.

Quanto alla sanzione da irrogarsi in concreto, tuttavia, pur condividendo in linea di principio l'aumento della sanzione rispetto alla previsione minima di 2 mesi, operato dal Giudice di prime cure (evidentemente in ragione della reiterazione delle condotte poste in essere nei riguardi dell'arbitro e dell'osservatore arbitrale), in termini di mera dosimetria della stessa, il Collegio ritiene non congrua - perché eccessivamente afflittiva rispetto alle condotte contestate - la decisione del Giudice Sportivo.

Per tali ragioni, la Corte ritiene doversi procedere alla riforma, in senso meno afflittivo, della decisione del Giudice di prime cure, limitatamente alla parte in cui ha comminato l'inibizione del Sig. Bianchi fino al 24/5/2024.

Quanto alla società Gens Cantalupo:

Da ultimo, le condotte poste in essere da alcuni sostenitori della squadra in parola, analiticamente descritte tanto nel referto del direttore di gara, quanto in quello dell'osservatore arbitrale, confermano la ricostruzione dei fatti descritta nel CU, per i quali, come noto, le società rispondono

a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 CGS.

Tuttavia, la sanzione in concreto irrogata alla società dal Giudice di prime cure appare, ad avviso di Questo Collegio, non congrua - perché eccessivamente afflittiva – rispetto ai fatti *de quibus*.

Per tali ragioni, la Corte ritiene doversi procedere alla riforma, in senso meno afflittivo, della decisione del Giudice di prime cure, limitatamente alla parte in cui ha comminato l'ammenda di 200,00 euro alla società Gens Cantalupo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00 e l'inibizione a carico del dirigente Bianchi Walter al 10/05/2024, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

185) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI BIASE ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 29/02/2024 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – LODIGIANI CALCIO 1972 del 25/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

La società Spes Artiglio SSD a RL impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta:

l'ammenda di euro 300 alla predetta società per aver, propri sostenitori, rivolto, nel corso della gara in oggetto, ingiurie e minacce all'indirizzo dell'arbitro, offese verso un calciatore avversario e lanciato sputi, verso il direttore di gara senza colpirlo, al termine della stessa; inoltre propri tesserati chiudevano a chiave, temporaneamente, l'arbitro nel proprio spogliatoio;

la squalifica per 4 gare al calciatore Alessandro Di Biase per aver rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose e minacciose al termine della gara.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, relativamente all'ammenda, negava che la propria tifoseria avesse insultato e minacciato l'arbitro durante la gara, visto che la squadra stava vincendo; secondo poi, sosteneva non vi era la prova che lo spogliatoio arbitrale fosse stato chiuso a chiave da propri tesserati visto che la stessa era rimasta nella toppe fuori e il direttore di gara non poteva aver visto alcunché; relativamente alla squalifica del calciatore Di Biase, (la società) negava decisamente che lo stesso avesse tenuto una condotta aggressiva verso l'arbitro a fine gara; pertanto chiedeva l'annullamento delle sanzioni o in subordine una congrua riduzione.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 14/03/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo.

Dal referto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata, emerge che per l'intero incontro sostenitori di entrambe le compagini utilizzavano parole offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro, così come emerge che al 23° della seconda frazione di gioco i tifosi della Spes Artiglio offendevano pesantemente un calciatore della squadra avversaria causando un parapiglia tra le due tifoserie tale da determinare la interruzione del gioco per 5 minuti; inoltre, gli stessi, al termine della gara, rivolgevano insulti e lanciavano sputi all'arbitro non colpendolo; infine quest'ultimo rimaneva chiuso, temporaneamente, a chiave dentro il proprio spogliatoio.

Relativamente alla condotta del calciatore Alessandro Di Biase, dal referto arbitrale emerge che quest'ultimo, a fine gara, si avvicinava all'arbitro minacciandolo ed insultandolo per l'operato della gara appena persa dalla propria squadra.

Da tutto ciò, è provato, quindi, che i sostenitori della Spes Artiglio hanno ingiuriato e minacciato l'arbitro per l'intero incontro, oltre a lanciargli sputi senza colpirlo al termine della stessa, come è altrettanto vero che gli stessi hanno insultato gravemente un calciatore avversario tale da

determinare una rissa sugli spalti tra le opposte tifoserie; non è provato, invece, che l'arbitro sia stato chiuso dentro il proprio spogliatoio da tesserati della società reclamante, visto e considerato che la chiave era rimasta nella toppa esterna e pertanto chiunque avrebbe potuto girarla.

Relativamente all'azione del calciatore sanzionato questo Collegio, ritiene congrua l'entità della squalifica a suo carico comminata dal Giudice di 1° grado, né possono trovare fondamento le argomentazioni della difesa della società che rispolvera l'art. 36 c.g.s. prima che questo fosse novellato. Infatti, l'attuale art. citato, prevede la sanzione minima di 4 giornate (o a tempo determinato) in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa commessa, come nel caso di specie, dal calciatore nei confronti dell'ufficiale di gara.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 200,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

193) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITIZEN ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: LUISS S.S.D. A R.L. – CITIZEN ACADEMY del 11/02/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Citizen Academy ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva respinto un suo reclamo che richiedeva la ripetizione della gara in epigrafe per irregolare svolgimento della stessa.

La reclamante in entrambi i gravami evidenzia che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto il direttore di gara, nel mentre si stavano effettuando due sostituzioni regolarmente richieste dalla società Citizen Academy all'assistente che agiva sul lato panchine, effettuata la prima aveva disposto la ripresa del gioco e dopo pochi secondi, quando la squadra si trovava in dieci uomini, era stata siglata una rete da parte della compagine avversaria.

A sostegno dell'assunto, oltre ad una ricostruzione degli eventi assai dettagliata, allega un video che riprende le fasi dell'incontro in cui sono state effettuate le due sostituzioni.

Solleva altresì l'evidente contraddizione contenuta nei rapporti dell'assistente arbitrale e del direttore di gara nei quali il primo riferisce che la società aveva richiesto dapprima una sostituzione e poi, durante l'effettuazione di questa, un secondo cambio che, però, non veniva portato a termine in quanto, benché fossero usciti due calciatori, il secondo sostituto non era ancora pronto ed il direttore di gara aveva ripreso l'incontro prima di poter procedere all'avvicendamento. L'Arbitro invece sosteneva che era stato richiesto un solo cambio e che il secondo calciatore della reclamante, uscito dal terreno di gioco, lo aveva fatto "per un suo bisogno".

La Corte dalla lettura del referto ha rilevato, in effetti, tale evidente contraddizione, soprattutto sulla circostanza della richiesta da parte della società Citizen Academy di uno o due cambi, ed ha quindi proceduto alla visione del video prodotto per dirimere tale incongruenza.

Dalla visione del video, che inquadra il terreno di gioco ma non la linea laterale lato panchine, sottostante la tribuna da cui avviene la ripresa, si rileva quanto segue.

A gioco fermo per l'effettuazione di una rimessa laterale da parte della compagine della Citizen Academy all'altezza del vertice della propria area di rigore, un primo calciatore della stessa squadra, palesemente claudicante, si dirige verso la linea laterale ed esce dal terreno di gioco, dopo pochi istanti un secondo calciatore della stessa squadra, che dalla sua area di rigore si stava portando verso il cento campo, si volge verso la sua panchina, come se richiamato, e si dirige anch'esso verso la linea laterale e scambia il saluto con un calciatore sostituto. In questo frangente il direttore di gara è sul lato opposto del campo, quello in cui si deve svolgere la rimessa in gioco, e dopo aver consultato visivamente il suo assistente, indica il tempo di recupero con la mano aperta, (cinque minuti) e fa riprendere il gioco.

La società Citizen Academy rimette in gioco ma il pallone viene conquistato dalla squadra avversaria che, con veloce azione durata pochi secondi, sigla la rete.

Al momento della rimessa in gioco si sente distintamente l'urlo, proveniente dalla zona panchine, "Arbitro siamo in dieci, siamo in dieci!".

Dopo la segnatura della rete si vede distintamente un calciatore della società Citizen Academy, che era evidentemente appostato a bordo campo all'altezza della linea mediana, correre verso il direttore di gara per protestare vibratamente, mentre altri calciatori e dirigenti si dirigono verso

l'assistente lato panchine, si verificano poi proteste da parte di tutti i calciatori ed un dirigente della società che viene infine espulso.

Dalla visione del video appare quindi che nessun calciatore della società Citizen Academy si è rivolto all'Arbitro per chiedere di uscire per un proprio bisogno, in quanto i due calciatori che sono usciti dal campo si trovavano a distanza di molte decine di metri dal direttore di gara, è evidente altresì che i calciatori sostituiti sono stati due, uno per un probabile infortunio ed un altro per scelta tecnica, e che il secondo sostituto era pronto per scendere in campo in quanto tra la ripresa del gioco ed il suo ingresso in campo (peraltro non autorizzato da alcuno) trascorrono esattamente ventisei secondi.

A tutto questo va aggiunto che prima della ripresa del gioco l'Arbitro decretava e manifestava il tempo di recupero e quindi non vi è nemmeno questione di una potenziale perdita di tempo da parte della società che effettuava la sostituzione in quanto il tempo di recupero sarebbe iniziato solo dopo la ripresa del gioco.

La Corte, esaminati gli atti e le immagini, assunte solo a seguito dell'evidente impossibilità di risalire all'esatta dinamica degli avvenimenti per la contraddittoria narrazione tra Arbitro ed assistente, ritiene quindi che, per un difetto di comunicazione evidente tra direttore di gara ed assistente, non sia stato comunicato con chiarezza che la società doveva effettuare due sostituzioni e non una e l'Arbitro non si è avveduto, perché distante, della uscita dal campo del primo calciatore.

La procedura di sostituzione non è stata corretta, poiché l'Arbitro avrebbe dovuto consentire l'entrata sul terreno di gioco del secondo sostituto, e la società reclamante è stata evidentemente danneggiata, a maggior ragione perché, proprio nel momento in cui era in dieci uomini, è stata siglata una rete dagli avversari.

Si sono quindi verificate quelle circostanze straordinarie, che sfuggono ad una valutazione esclusivamente tecnica, che impongono la ripetizione dell'incontro.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 5 aprile 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli